

Valutazione dei Rischi - DVR), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda”.

Speculare all'obbligo del datore di lavoro è il diritto del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza regolamentato dall'art. 50, comma 4 del D.lgs 81/2008, il quale prevede che *“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a)”* con il limite di cui al comma 6 che recita *“il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni?”.*

Dalla normativa di cui sopra si deduce che i datori di lavoro, privati e pubblici, debbano consegnare il DVR al solo RLS - ma nella fattispecie concreta, non essendo nominato, al rappresentante delle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale - il quale ha diritto anche alla materiale consegna del documento e solo in via eccezionale, qualora obiettive esigenze di segretezza legata a ragioni di sicurezza o particolari oneri di riproduzione non rendano praticabile tale consegna, il datore di lavoro potrà assicurare altrimenti il diritto di accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza mediante forme e modalità che consentano comunque la messa a disposizione del documento di valutazione del rischio.

Sul punto l'art. 50, comma 6, D.lgs 81/2008 prevede chiaramente gli obblighi di riservatezza cui deve attenersi il RLS.

Pertanto, non è fondata la tesi dell'Amministrazione, secondo cui il diritto di accesso va esercitato limitatamente alla consultazione del DVR all'interno dei locali dell'Ufficio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17 maggio 2018)

10.32 Accesso di genitori di minore a documentazione afferente il bando di gara per lo svolgimento delle pulizie presso l'istituto scolastico frequentato dal proprio figlio

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Istituto comprensivo di

FATTO

I ricorrenti, nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale dei minori frequentanti l'Istituto comprensivo di, conferivano mandato all'avv., per la presentazione di un'istanza d'accesso rivolta alla Dirigente del predetto istituto.

Con tale istanza, datata 1 marzo 2018, richiedevano in particolare di “prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione afferente il bando di gara, il soggetto assegnatario del medesimo, i nomi di tutti i soggetti in servizio presso la scuola e così via”.

Motivavano l'istanza con la necessità di “avere delle informazioni che tutti i genitori dovrebbero avere a tutela dei propri figli, non essendo loro noti né la ditta che compie le pulizie presso l'istituto, né i nominativi degli operanti né tanto meno le qualifiche o l'origine del rapporto di lavoro presso la scuola, e volendo conoscere chi è a stretto contatto ogni giorno con i propri figli minori”.

Con provvedimento del 26 marzo 2018 la Dirigente dichiarava di non detenere i documenti richiesti precisando che il bando di gara e tutte le operazioni relative all'affidamento del servizio di pulizia dei locali dell'Istituto Comprensivo “.....” (e di altri istituti) sono stati curati dalla S.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e Finanze, invitando gli istanti a rivolgersi alla medesima S.p.a. Specificava che il servizio di pulizia presso l'Istituto viene svolto attualmente dalla Soc. Coop..

In data 9 aprile 2018 l'avv. ha inoltrato nuova istanza di accesso agli atti rivolta alla Società S.p.a., così come indicato dalla Dirigente scolastica, chiedendo di accedere “*a documentazione afferente la gara per l'affidamento dei servizi di pulizia presso l'Istituto Comprensivo Statale ".....", l'istruttoria e la valutazione compiute dai responsabili del procedimento nello giungere all'esito della gara e all'aggiudicazione del servizio, nonché i nominativi, i riferimenti e le competenze del soggetto persona fisica o giuridica aggiudicatario e dei connessi soggetti operanti presso l'Istituto. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i documenti afferenti: il bando di gara; l'offerta presentata dall'aggiudicatario per l'affidamento di Servizi di pulizia dell'Istituto comprensivo di; l'offerta presentata da altri eventuali concorrenti per l'affidamento di Servizi di pulizia dell'Istituto comprensivo di; i criteri utilizzati in concerto per giungere all'aggiudicazione della gara; il verbale di valutazione delle offerte; il nominativo e riferimenti del soggetto aggiudicatario della gara e di tutti i soggetti in servizio presso la scuola*”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza gli istanti, per il tramite dell'avv. adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Istituto di nella quale la Dirigente precisando di non aver opposto alcun diniego ribadisce di non detenere la documentazione richiesta e di aver fornito le informazioni a lei note ed indicato, agli istanti, l'amministrazione a cui rivolgersi.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione preliminarmente rileva che il ricorso deve dirsi inammissibile nei confronti dell'Istituto Comprensivo Statale di poiché lo stesso non è in possesso della documentazione richiesta, osservando per il resto quanto segue.

I ricorrenti non hanno dato evidenza, né nell'istanza né nel ricorso, del nesso di strumentalità tra la documentazione relativa a tutte le fasi della gara per l'affidamento del servizio di pulizie ed il proprio presunto interesse fatto valere, come richiesto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90: i genitori istanti sono soggetti estranei alla predetta gara e pertanto non sono portatori di un interesse qualificato ad accedere alla relativa documentazione. La carenza di strumentalità - sempre con riferimento alla predetta documentazione relativa alla gara - risiede invece nella deduzione di un interesse ad avere informazioni sulla ditta e le persone operanti nella scuola in quanto soggetti a contatto ogni giorno con i propri figli minori. Per le suesposte argomentazioni il ricorso, con riferimento a tale parte dell'istanza, deve considerarsi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

Tale strumentalità si ravvisa, invece, con riferimento alla richiesta avente ad oggetto *“il nominativo e riferimenti del soggetto aggiudicatario della gara e di tutti i soggetti in servizio presso la scuola”* rispetto alla quale gli istanti vantano un interesse qualificato all'accesso. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso ai nominativi ed ai riferimenti richiesti ove contenuti in un documento formato e materialmente esistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie nei soli confronti della S.p.A., limitatamente alla richiesta dei documenti relativi ai nominativi ed ai riferimenti dell'aggiudicatario e dei soggetti in servizio presso la scuola, dichiarandolo per il resto inammissibile; per l'effetto invita la S.p.A. a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 giugno 2018)

10.33 Accesso a dichiarazione dei redditi e a copia dei contratti di locazione registrati, dell'ex coniuge

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, in data 17 gennaio 2018, ha presentato alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di un'istanza *ex lege* 241/ '90 chiedendo di accedere a diversa documentazione relativa al sig., coniuge separato. L'istante chiedeva in particolare copia delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2014- 2015- 2016 nonché copia di eventuali contratti di locazione registrati e sottoscritti dal sig. in qualità di locatore o conduttore.

Motivava l'istanza con riferimento al giudizio promosso dal sig. volto ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la modifica delle condizioni di separazione relativamente all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento/divorzile e alla necessità di verificare l'effettiva situazione patrimoniale dello stesso.

L'amministrazione consentiva un accesso parziale, limitato alle sole dichiarazioni dei redditi richieste rigettando, invece, l'istanza (con diverso provvedimento) con riguardo ai contratti di locazione eventualmente sottoscritti dal sig. motivando tale diniego sulla base della opposizione manifestata dal controinteressato.

Avverso il predetto provvedimento di diniego datato 21 febbraio 2018, la sig.ra, per la tramite dell'avv. del Foro di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, e assumesse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato, sig., allegando allo stesso la ricevuta del predetto invio datato 23 marzo 2018.

Nella seduta del 9 aprile 2018 la Commissione, non essendovi ancora certezza in merito all'avvenuta consegna del ricorso al controinteressato e quindi sulla decorrenza dei termini per la presentazione da parte dello stesso di proprie memorie e/o di una eventuale motivata opposizione, sospendeva la decisione fino allo spirare dei predetti termini. Contestualmente invitava la ricorrente ad inviare copia della ricevuta di avvenuta consegna del ricorso al controinteressato, rimanendo medio tempore interrotti i termini di legge.

La ricorrente, in ottemperanza all'incombente istruttorio disposto dalla Commissione in data 9 aprile 2018, inviava la cartolina di ricevimento da parte del sig. insistendo per l'accoglimento del ricorso e chiedendo alla Commissione di condannare l'amministrazione convenuta al rimborso delle spese per la presentazione del ricorso e le attività ad essa connesse.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poiché la ricorrente vanta un interesse qualificato all'accesso richiesto essendo i documenti richiesti necessari per la cura e la difesa in giudizio della posizione giuridica soggettiva della medesima. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso a tutta la documentazione richiesta.

Quanto alla richiesta, rivolta alla Commissione, di condannare la convenuta alla refusione delle spese sostenute, la Commissione rileva di non avere, *ex lege*, poteri di condanna e pertanto la relativa domanda deve dirsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiarando inammissibile per incompetenza la richiesta di condanna avanzata, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi i cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 giugno 2018)

10.34 Accesso a documentazione inerente procedimento di proposta di “promozione per merito straordinario”

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Generale del Personale e delle Risorse dell'amministrazione penitenziaria

FATTO

Il signor, ispettore capo di Polizia Penitenziaria ha presentato, in data 9 aprile 2018, un'istanza d'accesso rivolta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nonché al Direttore Generale del Personale e delle Risorse.

Con la predetta istanza chiedeva in particolare l'accesso a tutta la documentazione del procedimento di proposta di “promozione per merito straordinario”, a sé relativo, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del dlgs 443/1992, motivando la richiesta con la necessità di “esibire un titolo di servizio rientrante nella categoria concorsuale degli speciali riconoscimenti” nel concorso interno per titoli di servizio ed esame, indetto il 5 marzo 2018, per la nomina alla qualifica di ispettore superiore.

Con provvedimento del 12 aprile 2018 il capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunicava alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse di attendere dalla stessa, in quanto stabile detentrica della documentazione oggetto di istanza, copia del diretto riscontro fornito all'interessato.

In assenza di qualsivoglia successiva comunicazione da parte della Direzione Generale del Personale e delle Risorse il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso presentato dal sig. è fondato e meritevole di essere accolto poiché l'istante è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto, avente ad oggetto documenti relativi all'istante medesimo. Egli vanta inoltre un interesse cd. endoprocedimentale all'accesso *de quo*, riconosciuto e tutelato dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di attribuzione della promozione per merito straordinario. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso a tutta la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 giugno 2018)

10.35 Accesso difensivo di dipendente comunale ad atti del Comune inerenti l'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (Provincia di

FATTO

La dott.ssa, dipendente del Comune di sin dal 01.07.1998, in qualità di Istruttore Direttivo, cat. D, pos. econ. D5, responsabile del Settore Segreteria AA.GG., avendo avuto notizia dell'approvazione da parte della Giunta Comunale della deliberazione n. del 20.03.2018, avente ad oggetto "*Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2018/2020 e del piano occupazionale 2018 e conseguente rideterminazione della dotazione organica del Comune di*" ha chiesto di accedere il 28.3.2018 alla seguente documentazione amministrativa:

- deliberazione di giunta n. del 20.03.2018;
- ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo connesso, consequenziale, o che abbia costituito presupposto della medesima deliberazione o che, comunque, a qualsiasi titolo sia stato inserito nel procedimento amministrativo, che ha condotto all'approvazione, da parte dell'organo giuntale, della predetta deliberazione n./2018, con particolare riferimento a:

- ogni eventuale atto e/o provvedimento amministrativo da quale si evinca la possibilità di assumere, mediante processi di mobilità esterna un "...istruttore direttivo nel settore affari generali in sostituzione del trasferimento in mobilità autorizzato con deliberazione giunta n. del 18.01.2018";
- deliberazione di giunta n. del 18.01.2018;
- deliberazione con la quale è stata operata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale per l'anno corrente;
- deliberazione con cui è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006 e art. 6, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001);
- deliberazione di giunta comunale con la quale sono stati adottati i cicli di gestione della performance;
- deliberazione con cui è stato adottato il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione;
- tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi con i quali è stato disposto l'invio degli atti suddetti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ex d.l. n. 113/2016;
- ogni atto e/o provvedimento con il quale il provvedimento giunta n. del 23.03.2018 è stato partecipato alle organizzazioni sindacali ai sensi di legge;
- ogni atto e/o provvedimento amministrativo con il quale si sia disposto di assegnare, sino al 31 luglio p.v., la posizione lavorativa occupata dall'istante;
- ogni eventuale atto e/o provvedimento amministrativo con il quale, dopo aver allontanato fisicamente la dalla postazione lavorativa di appartenenza, sia stata disposta l'assegnazione ad altro servizio del Settore I, con conseguente naturale demansionamento.

La richiesta di accesso è motivata dalla tutela della posizione lavorativa della sottoscritta e connessa professionalità e dignità personale e da urgenti ragioni di giustizia.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, la dottoressa in data 25.5.2018, ha adito la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la

Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La Commissione osserva, infatti, che nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Né rileva la circostanza che gli atti siano pubblicati sul sito del Comune.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 giugno 2018)

10.36 Accesso agli atti della procedura di selezione dell'Inail per la formazione dell'«elenco dei professionisti per la stipula di una convenzione per il conferimento di incarichi di sostituzione in udienza presso i Tribunali

Ricorrente: Avv.

contro

Amministrazione resistente: Inail – Direzione Regionale Sardegna

FATTO

L'Avv., patrocinante in Cassazione, partecipava alla selezione indetta dall'Inail con avviso pubblico del 05.02.2018, scadenza 21.04.2018, per la formazione dell'«elenco dei professionisti per la stipula di una convenzione per il conferimento di incarichi di sostituzione in udienza presso i Tribunali/Uffici giudiziari di - - ---, a favore della Direzione regionale Inail per la Sardegna"; graduatoria pubblicata il 12.04.2018, collocandosi nella posizione n° 11.

In data 7.05.2018 avanzava istanze in ordine alla graduatoria ed unitamente presentava richiesta di accesso agli atti all'Inail di, al fine di visionare e di estrarre copia dei curricula vitae dei candidati dal n° 1 al n° 10, ovvero di coloro che la precedono nella graduatoria; nonché di visionare ed estrarre copia della griglia di valutazione e dei criteri adottati dall'Inail per la comparazione dei curricula vitae dei singoli candidati.

L'Inail in data 8 maggio 2018 rigettava l'istanza di accesso, deducendo che la medesima doveva ritenersi totalmente assorbita dalle considerazioni che i candidati e erano stati esclusi a seguito

della mancanza del requisito dell'anzianità minima di iscrizione all'Albo, con graduatoria formulata e pubblicata con atto a parte. Svolgeva ulteriori considerazioni sempre sulla procedura svolta.

L'Avv. adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Inail ribadiva con memoria del 28 maggio 2018 che il ricorso proposto dall'avv. pecca di un manifesto errore nell'individuazione della portata dell'avviso pubblico in oggetto: errore che trascina con sé un'altrettanto manifesta falsa applicazione dei principi che regolano la materia.

In detto avviso era specificato che "l'inclusione di un professionista/studio legale nell'elenco non comporta alcun impegno da parte dell'INAIL né pretesa o diritto del candidato al conferimento di eventuali incarichi". In sostanza, cioè, nessun professionista incluso in graduatoria è titolare di alcuna aspettativa - neppure di fatto - alla conclusione di una convenzione e perciò ad essere tributario di incarichi.

Secondo l'Inail deve sussistere un legame tra finalità dichiarata e documento richiesto. Ciò perché "concretezza dell'interesse personale all'accesso ai documenti amministrativi" significa che la posizione legittimante all'accesso non va confusa con quella di altri soggetti o con l'interesse pubblico, nè può essere caratterizzata da un eccessivo grado d'astrazione: con la conseguenza che il titolare deve esternare non soltanto le ragioni per cui intende accedere ma, soprattutto, la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto d'accesso è preordinato" (Consiglio Stato sez. V, 13 dicembre 1999, n. 2109).

Ad abundantiam l'Inail precisava, che un ulteriore scolorimento del (già inesistente) interesse all'accesso deriva dall'applicazione del principio di rotazione nel conferimento degli incarichi, sancito dall'art. 7 d.lgs. n. 165/2001 e, più in generale, dalle vigenti linee guida ANAC in tema di appalti: principio che, stante il fatto che l'avv. ha una convenzione in corso (ed in prossima scadenza) avrebbe senz'altro legittimato la sua esclusione sic et simpliciter dalla procedura, invece non disposta (con contestuale adozione di una soluzione meno rigorosa) stante il particolare tipo e qualità della prestazione.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso della ricorrente, in quanto l'interesse vantato dalla medesima deve qualificarsi quale endoprocedimentale come tale previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dal legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una selezione a conferire la legittimazione a prendere copia dei punteggi attribuiti ai candidati collocatisi in posizione antecedente in graduatoria e alla inerente documentazione.

Tale principio trova il proprio fondamento nella circostanza che chi ha partecipato ad una procedura di tipo selettivo è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e che i concorrenti, prendendo parte alla medesima, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione in cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

Il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso è consentito anche se l'interessato non possa più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, poiché l'autonomia della domanda di accesso implica che vanno verificatisi solamente i presupposti legittimanti la richiesta di accesso (v. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 1 luglio 2015, n. 3470; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28/10/2015, n. 685).

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che *"Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti"*, senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 giugno 2018)

10.37 Accesso di rappresentante sindacale agli atti riguardanti progetto volto a controllare, mediante l'uso di "tornelli" l'accesso da parte di studenti e insegnanti

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Settore Tecnologico ... di

FATTO

Il sig., in qualità di legale rappresentante della FLC CGIL di, rappresentato e difeso dall'avv., premetteva che:

- in data 3.11.2017 l'Associazione Sindacale FLC-CGIL presentava formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico del I.T.S.T. di per "visionare e avere copia degli atti dell'appalto all'impresa e degli atti di incarico professionale conferiti agli ingegneri e, e geom." precisando che una similare richiesta di accesso agli atti era stata inoltrata anche ad altri enti "al fine di tutelare i diritti delle famiglie e dei lavoratori della scuola" e ciò in quanto gli atti richiesti riguardavano un progetto atto a controllare, mediante l'uso di "tornelli" l'accesso da parte di studenti e insegnanti al medesimo Istituto;
- in data 30.11.2017 il Dirigente Scolastico accoglieva la richiesta, inviando copia dell'anzidetto contratto e precisando che "nessun incarico professionale era stato conferito agli ingegneri e né al geometra";
- in data 12.12.2017, il Sindacato inviava richiesta di ulteriore documentazione alla Dirigenza Scolastica; documentazione che veniva trasmessa in data 11.1.2018, ma priva degli allegati ai contratti.

Tanto premesso, parte istante evidenziava che il 15.03.2018 veniva inviata nuova richiesta di accesso agli atti, allo scopo di ottenere gli allegati sopracitati nonché altri documenti inerenti alla medesima questione ("progetto tornelli").

Anche in tale occasione il Sindacato precisava "di esercitare il diritto d'accesso poiché l'interesse giuridico diretto ed attuale di questa organizzazione sindacale è rappresentato dalla necessità di ottenere adeguate informazioni per poter esplicare la propria istituzionale funzione di tutela dei diritti dei lavoratori".

In data 10.4.2018 l'Amministrazione resistente respingeva tale ultima richiesta, formulata – a differenza delle altre - ai sensi della legge 241/90 per mancanza di interesse concreto, attuale e personale del sindacato.

Il Sindacato FLC CGIL di, nella persona del sig., impugnava il rigetto in data 10 maggio 2018 avanti a questa Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti al fine di tutelare gli interessi degli insegnanti e delle famiglie e, se del caso, di assumere le opportune iniziative a tutela degli interessi dei lavoratori rappresentati dalla predetta organizzazione.

L'Associazione sindacale è titolare di situazione giuridica qualificata all'ostensione della documentazione, trattandosi di ottenere notizie sull'accesso al luogo di lavoro ed inerendo certamente

alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 giugno 2018)

10.38 Accesso di partecipante a concorso pubblico agli atti inerenti i lavori della commissione esaminatrice

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ASL

FATTO

Il sig., avendo partecipato al concorso bandito con avviso pubblico, in data 21.12.2017 ha formulato istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 per ottenere: atti/lavori della commissione esaminatrice del concorso bandito con avviso pubblico di n. 5 posti di C.P.S. Tecnico della Prevenzione.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la parte ricorrente ha adito nei termini il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici, che ha trasmesso per competenza il ricorso alla Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione dichiara, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte dell'annullamento del decreto di rinomina del difensore civico presso la Regione, disposto con sentenza del Consiglio di Stato n. 2538 del 26/4/2018, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Sul gravame presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva che il silenzio serbato dall'amministrazione adita sulla domanda di accesso deve ritenersi illegittimo.

I partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura medesima.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a conferirgli la legittimazione ad accedere alla relativa documentazione.

Sulla base di tali argomentazioni la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso in capo al ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 giugno 2018)

10.39 Accesso di partecipante a concorso pubblico ai nominativi e a tutti i dati in atti, compresi i curricula e gli indirizzi di residenza, dei concorrenti risultati vincitori

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, richiesta formale di visione ed estrazione di copia, mediante invio via pec, della documentazione relativa al Concorso, per titoli ed esami, a 6 posti di funzionario ... in prova, nel ruolo della carriera ..., indetto dall'Autorità ed al quale egli aveva partecipato, “*con particolare riferimento ai nominativi e a tutti i dati in atti, compresi i curricula e agli indirizzi di residenza, dei concorrenti risultati vincitori del concorso*”.

Il ricorrente qualificava l'istanza come proposta sia ai sensi del D.lgs. 33/2013 (accesso civico), sia quale istanza di accesso ai sensi della legge 241/90.

L'Amministrazione, qualificando la domanda, in via assorbente, come un'istanza di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 241/90, la accoglieva in parte procedendo all'ostensione dei seguenti documenti:

- 1) *copia dei verbali della Commissione d'esame n. 14 del 15 marzo 2018 e n. 15 del 16 marzo 2018, relativamente alle prove orali e alla graduatoria di merito dei candidati dichiarati vincitori;*
- 2) *copia delle domande di partecipazione al concorso presentate dai 5 candidati risultati vincitori.*

L'AGCM precisava che le suddette domande di partecipazione al concorso, relative ai vincitori, erano state "oscurate" nelle parti che si riferivano ad alcuni dei dati personali sensibili, in relazione ai quali l'interesse alla riservatezza dei candidati era stato ritenuto prevalente rispetto all'interesse dell'accedente.

Avverso il diniego parziale di accesso il ricorrente ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha presentato una memoria in cui rileva che, successivamente al ricorso ha provveduto a fornire all'istante anche gli indirizzi di residenza dei concorrenti vincitori con ciò dando soddisfazione all'interesse conoscitivo dell'istante.

DIRITTO

La Commissione, ritenuta la propria competenza attesa la qualificazione dell'istanza di accesso del ricorrente operata anche dall'Autorità come proposta ai sensi della legge 241/90, osserva quanto segue.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione dell'istante alla relativa procedura concorsuale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In relazione all'oscuramento di taluni dati personali, non meglio precisati, operato dall'Amministrazione, ai fini della tutela di ragioni afferenti alla tutela della riservatezza del singolo candidato, la Commissione conferma, in generale, il proprio orientamento in base al quale tale esigenza non appare essere prevalente dal momento che i partecipanti ad un concorso, prendendo parte alla selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

A tale regola generale fanno eccezione, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lett. d) della legge 241/90 i documenti contenenti "*informazioni di carattere psicoattitudinale*" per i quali il diritto di accesso è escluso anche "*d) nei procedimenti selettivi*".

Inoltre, sempre sulla base dell'art. 24, comma 7 della legge 241/90 nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso – di tipo difensivo - dovrà essere consentito "*nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*".

La domanda di accesso difensivo soffre dunque della limitazione indicata dall'ultimo periodo dall'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, e, di conseguenza esso non può prevalere sempre e

comunque su qualunque altro interesse e *“lo strumento attraverso il quale contemperare in concreto la contrapposizione di interessi innanzi detta è costituito dal parametro della "stretta indispensabilità" di cui all'art. 24, co. 7, secondo periodo, della l. n. 241/1990 giacché esso è quello che, proprio a livello legislativo, viene contemplato come idoneo a giustificare la prevalenza dell'interesse di una parte - mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" - rispetto all'interesse di un'altra parte, altrettanto mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" legati ai dati sensibili che la riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso”*(cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11/04/2017, n. 1692).

Sulla base di tali principi la Commissione rileva che il ricorso è da accogliere con riferimento a tutti i documenti della procedura concorsuale, ivi compresi i dati personali comuni degli altri candidati, mentre il ricorso va respinto in relazione ad eventuali dati sensibili, giudiziari o c.d. supersensibili, in quanto l'istante non ha, allo stato, neppure manifestato l'esistenza di un interesse difensivo indispensabile da contemperare, nel senso sopra precisato, limitandosi a rappresentare la necessità di *“notifica del ricorso giurisdizionale ai controinteressati”*.

Tuttavia, tenuto conto della memoria depositata dall'Autorità ed acquisita dalla Segreteria della Commissione in data 5/6/2018, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte dell'accesso riguardante gli indirizzi di residenza dei concorrenti vincitori, che l'Autorità stessa deduce di aver reso disponibili al ricorrente successivamente al ricorso.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione agli indirizzi di residenza degli altri concorrenti e rigettandolo nel resto.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 giugno 2018)

10.40 Accesso a documentazione istruttoria, ivi comprese le audizioni di eventuali testimoni, inerente ispezione dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, a seguito di denuncia diretta ad accertare l'esistenza di rapporto di lavoro a titolo di collaborazione domestica

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La Sig.ra presentava al competente Ispettorato del lavoro un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di copia di tutta la documentazione istruttoria, ivi comprese le audizioni di eventuali testimoni, in relazione all'ispezione condotta dall'Ufficio, a seguito di una sua denuncia diretta ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro con il Sig., a titolo di collaborazione domestica.

Con nota del ... l'Ufficio ha rilevato di aver interpellato in precedenza la denunciante per un'integrazione degli elementi di fatto in mancanza della quale la successiva richiesta di accesso non meritava accoglimento, in quanto già soddisfatta dalla precedente richiesta nota dell'Ufficio.

Avverso il provvedimento l'odierna ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria ricostruendo nel dettaglio l'intera vicenda ed allegando documenti.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza di accesso formulata dal ricorrente risultava diretta a conoscere gli elementi istruttori che avevano condotto l'Ufficio a non riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro tra l'istante ed il Sig.

Ciò posto e tenuto conto che, alla luce di quanto dedotto e documentato dall'Amministrazione, tale documentazione istruttoria risulta esistente, la Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 giugno 2018)